

PRODOTTO A NORMA

Le 10 sanzioni più care sui prodotti

Articolo per articolo, decreto alla mano

Ogni importo citato dal comma esatto del decreto che lo prevede. Nessuna interpretazione, nessun arrotondamento: solo i testi ufficiali.

Chi produce, importa, vende o anche solo **usa** sostanze chimiche, cosmetici, biocidi o imballaggi alimentari in Italia risponde a 7 decreti sanzionatori che quasi nessuno ha mai letto per intero. Qui trovi le 10 violazioni più care — con l'articolo esatto del decreto, l'obbligo europeo violato e l'importo, senza interpretazioni.

Una regola vale per tutte: la maggior parte di queste sanzioni si apre con «*salvo che il fatto costituisca reato*» — se il fatto è più grave, non si paga di più: si va sul penale.

1 — Vendere cosmetici non conformi online e ignorare lo stop del Ministero

fino a 250.000 €

- **Chi rischia:** chi vende cosmetici a distanza (e-commerce, marketplace).
- **Cosa scatta:** il Ministero della salute può ordinare la cessazione della vendita online di cosmetici non conformi al Reg. (CE) 1223/2009 e il blocco dei siti. Chi **non ottempera** al provvedimento nei termini paga una sanzione amministrativa **da 20.000 a 250.000 €**.
- **Norma:** art. 13, comma 2-sexies, D.Lgs. 204/2015 (in combinato con i commi 2-bis e 2-quater).
- **Check rapido:** se vendi cosmetici online, la conformità di etichetta e PIF non è un dettaglio: è ciò che tiene il tuo shop fuori dal radar dei provvedimenti d'urgenza.

2 — Violare una restrizione dell'Allegato XVII REACH

arresto fino a 3 mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 €

- **Chi rischia:** fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo e **utilizzatore a valle**.
- **Cosa scatta:** fabbricare, immettere sul mercato o **usare** una sostanza — tal quale, in miscela o in articolo — senza rispettare le condizioni di restrizione dell'Allegato XVII (art. 67 del Reg. REACH). È la sanzione della "chimica quotidiana": piombo, ftalati, formaldeide, PFAS in restrizione...
- **Norma:** art. 16, comma 1, D.Lgs. 133/2009 — *arresto fino a tre mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro*.
- **Check rapido:** hai mai fatto uno screening del tuo portafoglio contro l'Allegato XVII aggiornato? Le restrizioni cambiano più volte l'anno.

3 — Vendere senza registrazione REACH

da 15.000 a 90.000 €

- **Chi rischia:** fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo (≥ 1 tonnellata/anno).
- **Cosa scatta:** immettere sul mercato una sostanza senza registrazione ECHA (art. 6, par. 1, Reg. REACH — "no data, no market"). Stessa forbice per articoli con obbligo di registrazione o notifica (art. 7 REACH).
- **Norma:** art. 3, commi 1-4, D.Lgs. 133/2009.
- **Check rapido:** se importi da fuori UE, la registrazione del tuo fornitore extra-UE **non ti copre**: serve un rappresentante esclusivo o la tua registrazione da importatore.

4 — Non classificare (o etichettare male) secondo CLP

da 15.000 a 90.000 €

- **Chi rischia:** fabbricante, importatore, utilizzatore a valle; per l'etichettatura anche il fornitore.
- **Cosa scatta:** non classificare una sostanza o miscela secondo il Titolo II del Reg. CLP (art. 4, par. 1) — oppure etichettarla e imballarla in modo difforme dai Titoli III e IV (art. 4, par. 4): ogni ipotesi vale **da 15.000 a 90.000 €**.
- **Norma:** art. 3, commi 1 e 4, D.Lgs. 186/2011.
- **Check rapido:** l'etichetta deve riflettere la classificazione **della miscela**, non un copia-incolla delle H dei componenti. È l'errore più frequente che vediamo nelle SDS reali.

5 — Negare ai lavoratori le informazioni delle SDS

da 15.000 a 90.000 €

- **Chi rischia:** qualsiasi datore di lavoro che usa sostanze chimiche — anche chi non produce né importa nulla.
- **Cosa scatta:** l'art. 35 del Reg. REACH dà a lavoratori e rappresentanti l'accesso alle informazioni delle schede di dati di sicurezza e degli scenari d'esposizione. Il datore di lavoro che non ottempera paga **da 15.000 a 90.000 €**.
- **Norma:** art. 10, comma 8, D.Lgs. 133/2009.
- **Check rapido:** le SDS dei prodotti in uso sono accessibili davvero (non archiviate in un ufficio chiuso)? È la non conformità più economica da sanare di tutta questa lista.

6 — Imballaggi e materiali a contatto con alimenti che cedono sostanze pericolose

da 10.000 a 80.000 €

- **Chi rischia:** ogni operatore economico della filiera MOCA (produzione, trasformazione, distribuzione, utilizzo).
- **Cosa scatta:** produrre, immettere sul mercato o usare materiali che trasferiscono agli alimenti componenti in quantità pericolose per la salute (art. 3, lett. a, Reg. 1935/2004).
- **Norma:** art. 2, comma 1, D.Lgs. 29/2017.
- **Check rapido:** hai le dichiarazioni di conformità dei tuoi fornitori MOCA — e coprono l'uso reale (tipo di alimento, temperatura, durata)?

7 — Non fornire la scheda di dati di sicurezza

da 10.000 a 60.000 € (e 3.000–18.000 € se incompleta o non in italiano)

- **Chi rischia:** ogni fornitore di sostanze e miscele pericolose.
- **Cosa scatta:** non fornire la SDS nei casi dell'art. 31 Reg. REACH costa **da 10.000 a 60.000 €**; fornirla **non in italiano**, non datata, incompleta o inesatta costa **da 3.000 a 18.000 €**. Non riportare gli scenari d'esposizione in allegato quando dovuti: di nuovo 10.000–60.000 €.
- **Norma:** art. 10, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. 133/2009.
- **La trappola italiana — i Centri Antiveleni:** in **ogni** scheda di dati di sicurezza dovuta ai sensi dell'art. 31 REACH e destinata al mercato italiano, la sezione 1.4 deve riportare i numeri di **tutti i Centri Antiveleni riconosciuti idonei** — l'elenco è nel decreto stesso e oggi conta 10 centri. Non basta il numero aziendale. **Attenzione all'ampiezza:** l'obbligo non è limitato alle miscele soggette a notifica ai Centri Antiveleni (Allegato VIII CLP). Una miscela classificata solo per i pericoli per l'ambiente, per esempio, quella notifica non la deve — l'Allegato VIII CLP, parte A, punto 3.1, la impone per le miscele pericolose «in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici» — ma la SDS sì, e con essa i dieci numeri. Base: D.Lgs. 65/2003, Allegato XI, Parte D, sezione B, **aggiunta** dal D.M. Salute 28 dicembre 2020 (GU n. 78 del 31/03/2021), obbligo pieno dal 30 settembre 2022; a livello EU la sezione 1.4 è disciplinata dall'Allegato II REACH (Reg. 2020/878). Una SDS con la 1.4 senza i CAV è contestabile come incompleta o inesatta: **3.000–18.000 €** (art. 10, comma 3, D.Lgs. 133/2009). E dove mancano i CAV in sezione 1.4, quasi sempre manca anche la comunicazione della miscela all'Archivio ISS (art. 45 CLP): violazione **autonoma e cumulabile**, altri **3.000–18.000 €** (art. 10, D.Lgs. 186/2011, che richiama proprio l'art. 15 e l'Allegato XI del D.Lgs. 65/2003). Per i **detergenti** quella comunicazione è dovuta **a prescindere dalla classificazione di pericolo** (Allegato XI, Parte A, comma 3-bis).

- **Check rapido:** la SDS inglese del fornitore estero girata al cliente italiano così com'è è già una violazione da 3.000–18.000 € — e anche quella "tradotta" senza i 10 CAV in sezione 1.4 non è conforme.

8 — MOCA senza sistema qualità GMP

da 4.000 a 40.000 €

- **Chi rischia:** ogni operatore MOCA soggetto al Reg. (CE) 2023/2006.
- **Cosa scatta:** omettere di istituire e far rispettare il sistema di assicurazione della qualità (artt. 4-5 Reg. 2023/2006): **4.000–40.000 €**. Stessa forbice per il mancato rispetto delle GMP specifiche dell'allegato; documentazione mancante: 2.500–25.000 €.
- **Norma:** art. 6, commi 5, 7 e 8, D.Lgs. 29/2017.
- **Check rapido:** il "sistema qualità" GMP non è la certificazione ISO: è un obbligo di legge autonomo, e l'autorità può chiederti la documentazione in ispezione.

9 — Immettere o usare un biocida non autorizzato

arresto fino a 3 mesi + ammenda da 1.000 a 10.000 €

- **Chi rischia:** chi lo vende e chi lo usa professionalmente (impresa di pulizie, disinfestazione, sanificazione, industria alimentare...).
- **Cosa scatta:** immettere sul mercato un biocida non autorizzato ai sensi del Reg. (UE) 528/2012 (art. 17, par. 1) — o **usarlo** violando le condizioni dell'autorizzazione — è **reato**: arresto fino a tre mesi e ammenda da 1.000 a 10.000 €.
- **Norma:** art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs. 179/2021.
- **Check rapido:** il "disinfettante" comprato online ha un numero di autorizzazione italiano o UE in etichetta? Se no, chi lo usa in azienda sta commettendo un reato, non un illecito amministrativo.

10 — Il cosmetico che "cura"

arresto fino a 1 anno + ammenda da 1.000 a 5.000 €

- **Chi rischia:** la persona responsabile del prodotto cosmetico.
- **Cosa scatta:** immettere sul mercato un prodotto presentato come cosmetico la cui etichetta **vanta attività terapeutica o di profilassi** è reato: arresto fino a un anno. Vantare un'attività biocida non pertinente: arresto fino a tre mesi. E l'etichettatura non conforme "semplice" (artt. 19-20 Reg. 1223/2009) resta sanzionata da 500 a 4.000 €.

- **Norma:** art. 13, commi 1, 1-bis e 1-ter, D.Lgs. 204/2015.
 - **Check rapido:** "lenitivo" è un claim cosmetico; "cura la dermatite" è un reato. La linea passa dalle parole esatte in etichetta e nella pubblicità — social inclusi.
-

Menzione speciale — I precursori di esplosivi

Dal 2021 il D.Lgs. 133/2009 sanziona anche il Reg. (UE) 2019/1148: il **marketplace online** che non vigila sugli obblighi di verifica dei venditori rischia **da 10.000 a 60.000 €** (art. 17-quinquies, comma 2); l'**acquirente** che rende dichiarazioni false all'atto della vendita rischia **l'arresto fino a un anno** (comma 3). Se vendi acqua ossigenata, acetone o acido nitrico sopra soglia — anche come rivenditore — questa parte ti riguarda.

Metodo e fonti

Questo documento è costruito **solo** sui testi ufficiali: i 7 decreti sanzionatori nazionali (D.Lgs. 133/2009 REACH · 186/2011 CLP · 179/2021 biocidi · 204/2015 cosmetici · 29/2017 MOCA · 35/2010 trasporto merci pericolose · 266/2006 detergenti, testi Normattiva), il D.Lgs. 65/2003 con l'Allegato XI come sostituito dal D.M. Salute 28/12/2020 (Centri Antiveleni in SDS) e i regolamenti EU citati (versioni consolidate EUR-Lex). Ogni importo è riportato dal comma indicato, senza arrotondamenti. Le sanzioni amministrative seguono la L. 689/1981 (possibilità di pagamento in misura ridotta nei casi di legge); dove il fatto costituisce reato lo abbiamo scritto.

Questo è un documento informativo, non una consulenza legale. L'applicazione concreta di ogni sanzione dipende dalle condizioni del comma (soglie, ruoli, recidiva) e va valutata caso per caso.

Ogni mese qualcosa qui sopra cambia

ATP del CLP, nuove restrizioni REACH, aggiornamenti degli allegati cosmetici, nuovi decreti sanzionatori. **Prodotto a Norma** è il radar mensile che ti dice cosa è cambiato e quale articolo ti tocca — con le citazioni esatte, come in questo documento. Dentro, la rubrica **Sanzione Esatta**: una violazione al mese, articolo per articolo, con l'importo e il modo per non prenderla.

→ **Iscriviti gratis:** prodottoanorma.substack.com

Prodotto a Norma è scritto da Gerardo Vitale — specialista in scienze della prevenzione, esperto di normativa dei prodotti immessi sul mercato: sostanze chimiche, cosmetici, biocidi, detergenti, gioielli e bigiotteria, giocattoli, alimenti e altri prodotti di largo consumo. Ogni contenuto è verificato sui testi ufficiali (EUR-Lex, Normattiva) prima della pubblicazione.